

SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

IL RESPONSABILE

GIOVANNI SANTANGELOTIPO ANNO NUMERO
REG. PG/2011/00993215
DEL 13 APRILE 2011

Gent.mo Sig.

e p.c. al Comune di Castel Bolognese
Settore Gestione Territorio
P.zza Bernardi, 1
48014 - Castel Bolognese (RA)
All'attenzione Gent.mo Geom. Mauro Camanzi

Rif. PG.2011.0037872 del 10/02/2011

Oggetto: Realizzazione di intervento per l'eliminazione di barriere architettoniche – limitazioni concernenti gli aumenti volumetrici.

Si risponde alla richiesta inviata il 07/02 u.s. all'Assessore Gian Carlo Muzzarelli in ordine alla realizzazione di una piattaforma elevatrice idonea ad agevolare l'accesso di Sua moglie alla Vs. abitazione.

L'intervento da Lei prospettato rientra certamente tra gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, i quali sono agevolati dalla vigente legislazione regionale in materia edilizia attraverso la previsione di più semplici procedure autorizzative ed attraverso l'esonero dal pagamento del contributo di costruzione (per interventi come quello ipotizzato risulterebbe sufficiente una dichiarazione di inizio attività, in luogo del permesso di costruire, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c, della legge regionale n. 31 del 2002, e lo stesso intervento risulterebbe esente dal pagamento del contributo di costruzione, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera c).

Inoltre è ancora applicabile la norma statale di cui all'articolo 79 del DPR n. 380 del 2001, secondo la quale gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche possono essere realizzati in deroga alle norme sulle distanze minime previste dai regolamenti edilizi dei Comuni.

Il segnalato impedimento alla realizzazione dell'intervento sembra invece derivare dai limiti di densità edilizia previsti per le zone di centro storico dalla normativa statale di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale n. 1444/1968¹, e da un conseguente divieto di aumento delle volumetrie

¹ decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 - Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati

previsto, per le stesse zone di centro storico, nella regolamentazione urbanistica comunale.

In ordine a tali limitazioni, occorre tuttavia richiamare quanto già considerato in un precedente parere che si allega, valutando in particolare il rilievo assegnato alla legislazione speciale sull'abbattimento delle barriere architettoniche e l'interpretazione che ne ha dato la Corte costituzionale nella sentenza n. 167 del 1999: in tale pronuncia è stato evidenziato che la normativa tecnica in tema di accessibilità, adattabilità e visitabilità (che costituisce un requisito edilizio essenziale per tutte le nuove costruzioni e consente altresì di eseguire modifiche sugli edifici esistenti per renderli più comodamente accessibili, anche in deroga alle disposizioni sulle deliberazioni condominiali) è intesa a realizzare il "dovere collettivo di rimuovere, preventivamente, ogni possibile ostacolo alla esplicazione dei diritti fondamentali delle persone affette da handicap fisici". Si tratta dunque di una normativa direttamente attuativa di principi cardine della nostra Costituzione, dettati dagli artt. 2, 3 e 32, i quali pongono "come fine ultimo dell'organizzazione sociale lo sviluppo di ogni singola persona umana" dovendosi rimuovere quei fattori che producono una "disuguaglianza di fatto impeditiva dello sviluppo della persona", e costituiscono una lesione del fondamentale diritto alla salute, intesa nel significato "comprensivo anche della salute psichica" al pari di quella fisica.

Nel caso prospettato si ritiene pertanto che, qualora non risultassero praticabili altre soluzioni tecniche volte all'eliminazione della barriera architettonica, compatibili con il richiamato divieto di aumento delle volumetrie, sia necessario contemperare i diritti costituzionalmente tutelati della persona invalida con gli interessi sottesi alla specifica regolamentazione urbanistica, prefigurando, nel caso, la possibilità di rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione dell'intervento di eliminazione della barriera architettonica in deroga ai limiti derivanti dalla disciplina del decreto ministeriale n. 1444/1968.

A tale fine, nell'ipotesi considerata, occorrerà che l'asseverazione del professionista abilitato, inclusa nella dichiarazione di inizio attività (DIA), contenga la specifica e motivata attestazione dell'impossibilità di ricorrere ad altre soluzioni tecniche per il superamento della barriera architettonica, quali per esempio l'installazione di idonei servoscala oppure la realizzazione di un ascensore in posizione interna alla sagoma del fabbricato.

Cordialmente

It

F.to Giovanni Santangelo

Allegato: - 1, c.s. -